



# Comune di Roveredo

Amministrazione comunale – Centro regionale dei servizi – 6535 Roveredo  
Tel. 091 820 33 11 – Fax 091 820 33 12 – Email: cancelleria@roveredo.ch

Archivio:

15.05

Roveredo, 6 dicembre 2023

**MESSAGGIO N. 13/2023-2026**  
**del Municipio e della Commissione petizioni**  
**al Consiglio comunale**  
**per la trattanda n. 5 della seduta del 21 dicembre 2023**

c o n c e r n e n t e:

**Modifica parziale della Legge fiscale comunale**  
**(nuova aliquota per l'imposta comunale sul trapasso di proprietà)**

## Situazione

Nella seduta di giovedì 16 novembre 2023 il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione del preventivo 2024 e della fissazione delle aliquote fiscali per il 2024, ha deciso di fissare l'imposta comunale per il trapasso immobiliare all'importo massimo stabilito dal diritto cantonale, ovvero il 2 %. Con la legge sulle imposte comunali e di culto del 31 agosto 2006 (LImpCC, CSC 720.200), entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e applicata dal 1° gennaio 2009, nei Grigioni è stata regolata per la prima volta in maniera unitaria la percezione delle imposte a livello comunale e per le Chiese riconosciute e i loro comuni parrocchiali.

Oltre alle imposte che vanno percepite obbligatoriamente in ogni comune politico (art. 2 cpv. 1 LImpCC), per altre imposte di carattere speciale i comuni possono decidere di riscuotere queste imposte, dovendo però rispettare le disposizioni fissate dalla LImpCC (art. 2 cpv. 2 LImpCC). Ciò è il caso in particolare per l'imposta sul trapasso di proprietà (art. 2 cpv. 2 lett. a LImpCC).

La regolamentazione di dettaglio della imposta sul trapasso di proprietà si trova agli art. 7-15 LImpCC. Trattandosi di una imposta facoltativa, il comune deve stabilire nella legge fiscale comunale la volontà di percepire questa imposta e, di conseguenza, ne fissa l'aliquota, che può essere al massimo del 2 % (art. 12 cpv. 1 LImpCC: "Il comune stabilisce l'aliquota d'imposta in una legge formale. Questa ammonta al massimo al 2 per cento.").

La legge fiscale del Comune di Roveredo del 28 settembre 2008, entrata in vigore il 1° gennaio 2009 (assieme alla LImpCC), per quanto concerne l'imposta sul trapasso di proprietà, si limita quindi a fissare l'aliquota d'imposta (poiché per il resto la regolamentazione cantonale è esaustiva), che è stabilita al tasso fisso dell'1 % (art. 4 L fiscale Roveredo).

Per poter applicare una differente aliquota fiscale va quindi modificato questo articolo.

Anche se teoricamente nella legge fiscale comunale si potrebbe fissare una aliquota variabile, tra un massimo e un minimo che sia conforme alla legislazione cantonale (art. 12 cpv. 1 LImpCC: massimo del 2 %), dando la facoltà al Consiglio comunale di fissarla anno per anno (soluzione prevista a Roveredo per l'imposta sugli immobili, vedi art. 5 della legge fiscale comunale), nel caso della imposta sul trapasso immobiliare tale soluzione non ha alcun senso, poiché queste imposte sono percepite per eventi che non coincidono con l'anno fiscale (come può essere l'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, oppure per l'imposta sugli immobili delle persone fisiche e giuridiche, vedi art. 19 cpv. 1 LImpCC), bensì per negozi giuridici singoli (compravendite immobiliari, ecc.) che vanno imposti al momento della loro effettiva conclusione (vedi art. 14 cpv. 2 LImpCC: "Il credito fiscale nasce con il trapasso di proprietà [...]").

Questa è del resto la soluzione adottata da tutti i comuni (ciò è il caso in particolare per i Comuni della Regione Moesa). Anche per l'imposta sugli immobili l'aliquota stabilita nelle leggi fiscali comunali è generalmente fissa (per esempio il 2 per mille). Solo pochi comuni (tra cui solo Roveredo, San Vittore e Castaneda per il Moesano) hanno una aliquota variabile fino al massimo del 2 per mille fissato dalla LImpCC.

Vista la volontà del Consiglio comunale di voler portare l'imposta comunale sul trapasso di proprietà al 2 %, e la sua necessità di fissarla in una legge comunale in senso formale con una aliquota fissa e permanente, la nuova formulazione proposta dell'art. 4 LImpCC è pertanto la seguente:

#### **Art. 4 Aliquota d'imposta**

L'imposta sul trapasso di proprietà fondiaria ammonta al 2 per cento.

#### **Procedura di modifica e di adozione della legge fiscale comunale**

L'art. 26 cpv. 1 LImpCC, ribadendo un concetto già presente in altri suoi articoli (art. 12 cpv. 1, art. 18, art. 21 cpv. 5 LImpCC), stabilisce che "I comuni disciplinano i principi della riscossione delle imposte secondo l'articolo 2, le competenze e l'esigibilità delle imposte in una legge in senso formale."

Una legge in senso formale è una legge che va approvata dall'organo legislativo competente, che a Roveredo è il Consiglio comunale (leggi soggette a referendum facoltativo) o l'insieme delle cittadine e dei cittadini votanti (leggi soggette a referendum obbligatorio, o in caso di riuscita del referendum facoltativo).

La legge fiscale comunale non rientra nei testi di legge soggetti a referendum obbligatorio (vedi art. 14 lett. a Statuto comunale a contrario: statuto, legge sui diritti politici, legge edilizia e annessi), di modo che essa sottostà al referendum facoltativo (art. 15 lett. a Statuto comunale).

Il referendum può essere chiesto da 100 aventi diritto di voto (art. 15 all'inizio Statuto com.), entro 30 giorni dalla pubblicazione del testo (art. 16 cpv. 1 e 2 Statuto com.). Se il referendum riesce, la votazione per urna avviene di regola entro due mesi (art. 16 cpv. 3 Statuto com.).

Vista l'importanza delle leggi fiscali comunali, l'art. 26 cpv. 3 LImpCC stabilisce che esse "devono essere approvate dal Governo con effetto costitutivo."

Anche se il testo non lo dice chiaramente, l'approvazione da parte del Governo deve avvenire non solo nel caso dell'adozione iniziale della legge fiscale comunale (o di una sua revisione totale), ma anche per la sua modifica parziale, per esempio di un singolo articolo, come è il caso nella fattispecie.

Il carattere "costitutivo" della approvazione governativa significa che la legge revisionata non può entrare in vigore fintantoché non è intervenuta l'approvazione del Governo (espressamente in questo senso, vedi *Botschaft der Regierung an den Grossen Rat: «Erlass eines kantonalen Gesetzes über die Gemeinde- und Kirchensteuern»* del 16.5.2006, Heft Nr. 3/2006-2007, p. 176 ss., in part. p. 234, ad art. 26 cpv. 3 P-LImpCC: «Die Genehmigung durch die Regierung muss *konstitutiver Natur* sein; d.h. vor der Genehmigung können die entsprechenden Gesetzbestimmungen nicht in Kraft treten. Diese Regelung entspricht dem heutigen Recht (vgl. VGE 32/95, in: ZGRG 3/1995, S. 95 f.), ist zwingend für eine effiziente und effektive Kontrolle sowie notwendig für die Rechtssicherheit.»).

A livello pratico ciò significa che l'entrata in vigore della modifica qui proposta non potrà avvenire prima di evadere una eventuale richiesta di referendum facoltativo e prima dell'approvazione della modifica da parte del Governo cantonale (art. 26 cpv. 3 LImp CC).

Per rendere del tutto chiara la questione della entrata in vigore della modifica dell'art. 4 della legge fiscale comunale si propone quindi una aggiunta all'art. 21 di questa legge che regola l' "Entrata in vigore" (vedi suo titolo):

#### **Art. 21 Entrata in vigore**

<sup>1bis</sup> La revisione parziale decisa dal Consiglio comunale il 21.12.2023, che soggiace a referendum facoltativo, entra in vigore con l'approvazione costitutiva del Governo (art. 26 cpv. 3 LImpCC).

### **Proposte e preavvisi**

Su proposta del Municipio, la Commissione petizione preavvisa favorevolmente la modifica dell'art. 4 della Legge fiscale comunale (aumento della aliquota per l'imposta comunale sul trapasso di proprietà al 2 %) e del suo art. 21 cpv. 1bis (entrata in vigore della revisione parziale della legge).

#### **MUNICIPIO DI ROVEREDO**

Il Sindaco

Il Segretario

Gianpiero Raveglia

Fausto Delle Coste

#### **COMMISSIONE PETIZIONI**

Il Presidente

Il Segretario

Michele Bertossa

Aris Rogic